



Provincia di Catania  
SETTORE URBANISTICA  
SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 44 Reg. Gen. Ord.

DEL 23 MAR. 2016

e n° 03 Urb.ca

DEL 23 MAR. 2016

Oggetto: **DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE ABUSIVE.**

(Art. 10 e 4 L. 28.02.85 n. 47 così come sostituito dall'art. 37 e 27 del D.P.R. 06/06/01 n. 380)

\*\*\*\*\*

**INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE, SOSPENSIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA**

(art. 31 D.P.R. 06/06/2001 N°380 ex art. 7 L. 28/02/1985 n. 47)

## PROPRIETARIO RESPONSABILI DELL'ABUSO

Sig.

- MINAGRO GIUSEPPE nato a Catania il 08/06/1972, cod. fisc.: MNG GPP 72H08 C351J, nella qualità di legale rappresentante della società Giunomiotto di Giuseppe Minagro e C. s.n.c. P.I.: 04732110871, residente in Aci S. Antonio (CT) via Lavina n°453, con recapito in San Giovanni la Punta (CT) Via Piave n°31.

## UBICAZIONE OPERE ABUSIVE:

VIA PIAVE N°31 e VIA RAGUSA N°7

## ASSUNTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

## DIRETTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

## IL DIRIGENTE SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Visto il rapporto del corpo di Polizia Municipale, trasmesso con nota n°237/ST/PM del 28/10/2015, elevato a carico del sig. **Minagro Giuseppe** nato a Catania il 08/06/1972, cod. fisc.: MNG GPP 72H08 C351J, nella qualità di legale rappresentante della società Giunomiotto di Giuseppe Minagro e C. s.n.c. P.I.: 04732110871, residente in Aci S. Antonio (CT) via Lavina n°453, con recapito in San Giovanni la Punta (CT) Via Piave n°31, quale titolare dell'immobile sito in questa via Piave n°31 e via Ragusa n°7, in catasto al foglio 7 particella 2088 sub. 1 e 2, con il quale sono state rilevate le seguenti opere edilizie abusive realizzate nel medesimo immobile e consistenti:

*Sul lato sud di un immobile sito in via Piave n°31 su cui ricade un vecchio capannone ed a ridosso del muro di confine nord del terreno erano state abusivamente installate delle strutture costituite da elementi metallici intelaiati provvisti di copertura con pannelli isoterfici.*

*In particolare le strutture collocate nell'area antistante l'accesso del capannone ed in aderenza allo stesso occupano rispettivamente una superficie di circa mq.70, quella destinata al ricovero di merce varia, e di circa mq.40 quella utilizzata come accesso al capannone; mentre la struttura posta a ridosso del confine nord anch'essa utilizzata come deposito di merce, è di mq. 80.*

**Vista** la comunicazione di apertura del procedimento amministrativo (art. 7 legge 241/90) prot. gen. n°37569 del 21/12/2015 notificata in data 23/12/2015;

**Vista** la nota di riscontro alla predetta comunicazione da parte del sig. Minagro Giuseppe, in atti al prot. gen. n°37888 del 23/12/2015, con la quale informa che: "sono state in data odierna già smontate le strutture oggetto del procedimento ed inoltre avviata una pratica per la realizzazione di una struttura amovibile, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n°04/03, inoltrata per l'autorizzazione all'ufficio SUAP del suddetto Comune. La nuova veranda verrà installata in una parte antistante del preesistente capannone a norma di legge";

**Considerato** che le suddette opere sono state eseguite in assenza dell'apposita autorizzazione edilizia, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n°37/85, ed art. 10 quinquies del vigente regolamento edilizio comunale, per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 37 del D.P.R. 380/01 c. 1 ovvero la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque non inferiore ad €. 516,00;

Visto il successivo rapporto del corpo di Polizia Municipale, trasmesso con nota n°16/ST/PM del 27/01/2016, elevato a carico del sig. **Minagro Giuseppe** nato a Catania il 08/06/1972, cod. fisc.: MNG GPP 72H08 C351J, nella qualità di legale rappresentante della società Giunomiotto di Giuseppe Minagro e C. s.n.c. P.I.: 04732110871, residente in Aci S. Antonio (CT) via Lavina n°453, con recapito in San Giovanni la Punta (CT) Via Piave n°31, quale titolare dell'immobile sito in questa via Piave n°31, in catasto al foglio 7 particella 2088 sub. 1 e 2, con il quale sono state rilevate le ulteriori opere edilizie abusive realizzate nel medesimo immobile e consistenti:

*Per quanto concerne le strutture oggetto del precedente accertamento si comunica che non sono state rimosse ad eccezione di una parte del capannone posto a ridosso del confine nord, in luogo della quale sono stati collocati due containers ed un terzo soprapposto.*

*Nella fase del sopralluogo, inoltre, si riscontrava la recentissima esecuzione di lavori, ancora non ultimati, finalizzati alla costruzione di un fabbricato a piano terra della superficie di circa mq. 160 e mc. 500, da adibire a capannone a servizio della attigua attività commerciale. Per detto capannone era stata realizzata una platea in calcestruzzo su cui era installata una struttura con elementi verticali ed orizzontali di profilati in ferro tamponata con blocchi del tipo gasbeton e pannelli in termo copertura sui quali era stato eseguito il gettito di un solaio in c.a., quasi completo.*

**Vista** la comunicazione di apertura del procedimento amministrativo (art. 7 legge 241/90) prot. gen. n°2933 del 29/01/2016, notificata in data 17/02/2016, non riscontrata;

**Ritenuto** che il capannone con retrostanti locali accessori ed annesse aree scoperte, fanno parte di un più vasto immobile, assistito da concessione edilizia in sanatoria n°101/2008 prot. gen. n°14202 del 28/05/2008, autorizzazione edilizia n°54/2011 del 08/11/2011, autorizzazione di agibilità n°25/2012, prot. gen. n°16143 del 26/06/2012;

**Considerato** che le suddette opere sono state eseguite in assenza di idonei titoli abilitativi, per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/01 c. 2 ovvero l'ordine di demolizione delle medesime;

**Vista** la circoalre dell'ARTA n°3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 31 del DPR n°380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente, decorso il termine perentorio di

novanta giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stao dei luoghi;  
Visto l'art. 4 della L. n. 47/85 così come sostituito dall'art. 27 del D.P.R. 6/6/01 n. 380.  
Visto l'art. 7 della Legge 28/02/85 n° 47 così come sostituito dall'art.31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380;  
Visto l'art. 10 della L. n. 47/85 così come sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 6/6/01 n. 380.  
Visti gli atti d'ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l'edificazione nelle aree interessate da detti lavori;

### INGIUNGE

al Sig. **Minagro Giuseppe**, per come sopra meglio generalizzato, nella qualita di legale rappresentante della società Giunomiotto di Giuseppe Minagro e C. s.n.c. P.I.: 04732110871, quale titolare e responsabile dell'abuso a titolo di sanzione pecuniaria, il pagamento della somma di € **516,00** (Euro cinquecentosedici/00), quale misura imposta dall'art.10 della L. n. 47/85, così come sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 06/06/01 n. 380, da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n° 62720685, ovvero versamento IBAN IT0400760116900000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) a far data dalla notifica della presente, con l'obbligo di comunicare entro i successivi giorni quindici l'avvenuta ottemperanza allegando e trasmettendo, unitamente a detta comunicazione, la ricevuta di versamento effettuato;

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme maggiorate con le sanzioni sopra indicate, nonché con le relative spese di istruttoria e segreteria.

**Che il solo pagamento della sanzione amministrativa non abilita alla regolarizzazione degli interventi edilizi di cui sopra che, pertanto, potranno essere autorizzati, qualora ne ricorrano i presupposti tecnico-legali, previa presentazione di apposita istanza all'ufficio preposto, corredata dalla documentazione di rito.**

### ORDINA

al Sig. **Minagro Giuseppe**, per come sopra meglio generalizzato, nella qualita di legale rappresentante della società Giunomiotto di Giuseppe Minagro e C. s.n.c. P.I.: 04732110871, quale titolare e responsabile dell'abuso, la **SOSPENSIONE dei lavori e ingiunge la DEMOLIZIONE**, a sua cura e spese, delle opere abusive meglio descritte in premessa, nonché al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento.

Che, in caso di accertata inottemperanza al ripristino dei luoghi, dovrà essere pagata:  
nelle more della definizione del regolamento tendente a definire l'esatta quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alla predetta circolare ARTA n°3 del 28/05/2015, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima pari ad €. **2.000,00 (euro duemila/00)** da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, ovvero versamento IBAN IT0400760116900000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta, entro dieci giorni successivi all'avvenuta decorrenza del termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento.

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge.

### AVVERTE

- Che l'accertata inottemperanza, notificata alla ditta interessata, costituirà titolo per la gratuita immissione in possesso delle opere e dell'area di sedime dell' abuso sopra descritto con le modalità e procedure di cui all'art. 7 della legge 47/85, così come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380, al patrimonio indisponibile del Comune di San Giovanni La Punta, che provvederà alla loro demolizione e ripristino dei luoghi con rivalsa delle conseguenti spese a carico della sopra individuata ditta responsabile inadempiente.
- Che, nel caso sia stato effettuato il sequestro penale delle suddette opere abusive, prima di eseguire la demolizione, dovrà provvedersi alla richiesta ed ottenimento del provvedimento di dissequestro da parte del Giudice Penale.


**DISPONE**

- La presente ordinanza, da registrarsi, numerarsi e collazionarsi, presso la Segreteria Generale, per gli adempimenti previsti dall'art. 7 comma settimo della legge n°47/85, così come sostituito dall'art. 31 comma settimo del D.P.R. 06/06/2001 n°380, il Settore Urbanistica di questo Comune procederà, decorsi i tempi assegnati al recupero delle somme di cui alla sanzione pecuniaria, maggiorata degli interessi maturati per more e ogni altra relativa spesa sostenuta e gravante, nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92.
- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale, la notifica ai responsabili dell'abuso ai sensi dell'art. 6 della legge n°47/85 così come sostituito dall'art. 29 del D.P.R. del 06/06/01 n. 380.
- La trasmissione di copia della presente alla Procura della Repubblica di Catania, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo, all'Agenzia delle Entrate di Catania, all'Ufficio del Genio Civile di Catania, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, alle Aziende o Consorzi che erogano servizio idrico quali Sidra S.p.A. ed Acoset S.p.A., all'ENEL Servizio Elettrico, alla TELECOM ITALIA.
- La trasmissione al SUAP di questo Ente.
- La trasmissione all'Ufficio sanatoria edilizia di questo Ente.
- La trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprassegnato dall'avvenuta notifica ai responsabili.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica della presente.


San Giovanni La Punta, li

**Il Tecnico Istruttore**  
(Geom. M. Calvagno)





**Il Funzionario Dirigente**  
(Dott. M. Maccarrone)



**RELATA DI NOTIFICA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Messo  
Notificatore, del Comune di San Giovanni la Punta, ho notificato il presente atto al  
Sig. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ consegnandone copia a mani a \_\_\_\_\_

San Giovanni la Punta, li \_\_\_\_\_

**Il Messo Notificatore**

\_\_\_\_\_